



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2024

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Referendario
Ruben D'Addio	Referendario
Emanuele Petronio	Referendario, relatore

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione n. 15/2024/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2024;

Visto il decreto n. 6/2024 con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2024;

Vista la nota prot. n. 1137 del 24.01.2024, acquisita in pari data al n. 194 del protocollo di questa Sezione, con cui il Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) ha avanzato richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n. 4/PRES/2024, del 12 febbraio 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 14 febbraio 2024, la Sezione in Camera di consiglio per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, Referendario Emanuele Petronio;

IN FATTO

Con nota prot. 1137 del 24 gennaio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo di questa Sezione con n. 194, il Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) ha avanzato, tramite l'applicativo "*Centrale pareri*", una richiesta di parere concernente l'utilizzazione di graduatorie in precedenza emesse per l'assunzione di personale.

In particolare, l'Ente chiede di conoscere l'avviso della Sezione sul seguente quesito: "*si chiede se nella fattispecie sopra rappresentata la validità della graduatoria per la copertura di n. 3 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Contabile, Categoria C, Posizione Economica C1, è di anni tre dalla data di pubblicazione, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del bando di concorso (lex specialis) che prevede quanto segue: "la graduatoria avrà validità di tre anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione", che si allega alla presente sotto la lett. A)*".

I contenuti dell'istanza trovano maggior dettaglio in premessa, dove, in sostanza, viene descritta una specifica vicenda relativa all'espletamento di una selezione concorsuale, con riferimento alla quale trae origine il dubbio ermeneutico circa la durata dell'efficacia della graduatoria concorsuale, prospettandosi una possibile antinomia tra il novellato articolo 35, comma V-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 e l'articolo 91, comma IV, del D.lgs. n. 267 del 2000.

IN DIRITTO

DELIBERAZIONE n. 27/2024/PAR
Sezione Controllo Molise

L'oggetto della richiesta di parere in analisi riguarda, come sopra notato, l'interpretazione di disposizioni concernenti la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici. Le due norme citate dal Comune di Montenero di Bisaccia dispongono, effettivamente, diversi termini di validità delle graduatorie di concorso, l'uno biennale con decorrenza dalla data di approvazione, l'altro triennale dalla data di pubblicazione.

In via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo sia sul versante oggettivo (delibere n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). Ciò in quanto l'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti integra un'attività strumentale alla corretta interpretazione delle norme di contabilità pubblica che la Corte stessa, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali. In merito, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha da tempo perimetrato i presupposti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'ente e dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza dello stesso, non interferenza della richiesta con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi incardinabili presso altre magistrature; in merito, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

1. Sull'ammissibilità soggettiva

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la circostanza che l'istanza in esame sia stata trasmessa direttamente dall'Ente – e non già per il tramite del CAL – non ne inficia la legittimità, atteso che la sua mancata istituzione od operatività non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo, in tal caso, ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale.

L'istituto legislativamente investito della rappresentanza legale è individuabile, di regola, nell'organo politico e di vertice dell'Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere al vaglio della Sezione, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia, organo titolare della rappresentanza legale dell'Ente ai sensi dell'articolo 50 T.U.E.L, deve essere pertanto dichiarata soggettivamente ammissibile.

2. Sull'ammissibilità oggettiva

Quanto ai profili di ammissibilità in senso oggettivo, secondo consolidato orientamento, la funzione consultiva è tesa alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica; non può concernere fatti gestionali specifici, né può riguardare provvedimenti già formalmente adottati (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR), né può interferire con le funzioni assegnate ad altre magistrature o alla stessa Corte dei conti (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Alla luce dei principi richiamati, l'istanza di parere sottoposta al vaglio della Sezione è da ritenersi oggettivamente inammissibile.

Difatti, l'interpretazione di disposizioni concernenti la validità temporale delle graduatorie dei concorsi pubblici non può ritenersi riconducibile alla materia della "contabilità pubblica", nemmeno in una prospettiva di ampliamento dinamico della relativa nozione (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione, 15 febbraio 2023, n. 16/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione, 2 marzo 2023, n. 22/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione, 7 marzo 2023, n. 13/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, 15 settembre 2023, n. 177/PAR).

Invero, come recentemente affermato dalla Sezione delle autonomie, nella sua funzione nomofilattica, *"la linea di confine della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile in materia di personale si colloca tra norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria. Le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica; le seconde esorbitano dal suo ambito. Alle prime sono ascrivibili, ad esempio, le disposizioni che fissano limiti in materia di spese per il personale e vincoli alla capacità assunzionali correlati alla sostituzione di quello cessato (c.d. turn-over). La ratio sottesa a tali norme, infatti, consiste nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica per il personale ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Nella seconda categoria di norme, rientrano le disposizioni che hanno meri riflessi finanziari [...]"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 luglio 2022, n. 9/QMIG).

Ancor più specificamente, la Sezione delle autonomie con la deliberazione del 13 ottobre 2020, n. 17/ QMIG, ha stabilito il principio di diritto per il quale *"(i) quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all'utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l'accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi*

dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo", con il solo limite di quesiti che implicino questioni di interpretazione dei limiti alla spesa per il personale posti da norme di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la questione sottoposta al vaglio della Sezione, non ponendo problematiche ermeneutiche afferenti ai *"limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa"*, si pone al di fuori dei limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Per completezza, appare opportuno sottolineare ulteriormente che il quesito sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'Ente, che possono astrattamente formare oggetto di affari conteziosi presso plurimi plessi giurisdizionali.

L'istanza formulata presenta, infine, una specifica e dettagliata esposizione della vicenda gestionale che ha originato il quesito, tale da farne venir meno i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Sotto tale profilo, appare opportuno ricordare che *"l'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica cioè un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto [...]. Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali"* (Sezione delle autonomie, deliberazione, 13 ottobre 2020, n. 17/QMIG).

3. Conclusioni

Alla luce dei principi sopra richiamati, il quesito posto dal Comune di Montenero di Bisaccia è da ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto, da un lato, concerne l'adozione di specifici atti di gestione e non questioni di carattere generale ed astratto e, dall'altro, è estraneo alla materia della contabilità pubblica, avendo peraltro ad oggetto situazioni giuridiche soggettive la cui cognizione è devoluta ad altro plesso giurisdizionale.

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere, indicata in premessa, presentata dal Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia (CB);

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

L'estensore
(Emanuele Petronio)


EMANUELE
PETRONIO
CORTE DEI CONTI
22.03.2024 10:18:10
GMT+01:00
CORTE DEI CONTI

Il Presidente
(Lucilla Valente)


LUCILLA VALENTE
CORTE DEI CONTI
22.03.2024 10:29:47
GMT+01:00
CORTE DEI CONTI

Depositata in segreteria il 22 marzo 2024

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)


SILVIA
STORTO
22.03.2024
10:32:11
GMT+01:00
CORTE DEI CONTI